

Codice DB1112

D.D. 24 dicembre 2010, n. 1661

Approvazione di un "Accordo in materia di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni di qualità con il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari". Anno 2011.

La potestà di certificare la conformità dei prodotti agro alimentari di qualità ai rispettivi disciplinari di produzione è attribuita ad Organismi di Controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, quanto alle Regioni, sono attribuite funzioni di vigilanza sull'operato degli Organismi di Controllo da esercitarsi mediante controlli ufficiali. Ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate.

Con la lettera circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore (VICO1) protocollo n. 0023880 del 12.11.2010, pervenuta al Settore Vigilanza e Controlli della Direzione Agricoltura per via breve, è stato definito il programma delle attività 2011 da svolgere per garantire standard di vigilanza adeguati. Alla realizzazione di tale programma, demandato all'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro – alimentari, può concorrere la Regione Piemonte previa stipula di un accordo con l'Ufficio periferico di Torino dello stesso Ispettorato.

Poiché le produzioni agro alimentari di qualità costituiscono le eccellenze del settore primario regionale e sono meritevoli di una particolare attenzione anche in relazione alle risorse che vengono loro destinate, si deve valutare positivamente una partecipazione del nostro Ente al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministero in tema di vigilanza sugli Organismi di Controllo operanti nel territorio regionale. Inoltre la vigilanza in predicato costituisce un preciso obbligo posto a carico delle Regioni in virtù delle disposizioni di legge sotto richiamate.

Il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame. Il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, reca le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame; in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari.

Il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 stabilisce norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 stabilisce norme relative alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. L'art. 56 della legge 24 marzo 1998 n. 128, prevede che la vigilanza sulle strutture autorizzate/designate per il controllo sui prodotti aventi denominazione di origine protetta (D.O.P.), Indicazione geografica protetta (I.G.P.) o un'attestazione di specificità (S.T.G.), sia esercitata dal Ministero delle politiche agricole

e forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Il D.M. 30 agosto 2000 reca indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000; in particolare l'articolo 15 definisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome.

Il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 istituisce l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; in particolare l'articolo 48 stabilisce il sistema di controllo per le D.O.P e le I.G.P. vitivinicole. Il D.M. 27 agosto 2004, reca la definizione dell'attività di vigilanza sulle strutture autorizzate a svolgere il controllo e certificazione delle produzioni agro alimentari regolamentate da norme Comunitarie; in tale contesto sono attribuite alla Regione funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali.

Ritenuto necessario formalizzare il coordinamento con l'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari - Ufficio periferico di Torino, al fine di garantire una cooperazione organica e efficiente mediante la stipula di un accordo secondo il testo allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono disciplinati i rapporti tra i due enti.

Sulla base di quanto esposto,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la D.G.R. n. 39-825 del 15/10/2010 "Piano regionale dei controlli in agricoltura. Disposizioni.";

determina

di approvare lo schema di accordo, a valere per l'anno 2011, tra la Regione Piemonte e il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Ufficio periferico di Torino, per l'attuazione dell'attività di vigilanza sugli Organismi di Controllo dei prodotti agro alimentari di qualità, secondo il testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente
Vittorio Bossler Peverelli

**ACCORDO
IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITA'
STIPULATO TRA**

LA REGIONE PIEMONTE

E

**IL DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA' E REPRESSIONE DELLE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI –
UFFICIO PERIFERICO DI TORINO**

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto l'art. 53 della legge 24 marzo 1998 n. 128, sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, relativo ai controlli e alla vigilanza sulle denominazioni di origine protette e sulle attestazioni di specificità, che prevede che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ed è responsabile dell'attività di vigilanza sulla stessa e che la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 1047, che affida le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agro-alimentari di qualità registrata all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il Regolamento (CEE) n. 543/2008 del 16 giugno 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il Decreto ministeriale 29 luglio 2004, recante le modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, in particolare l'articolo 10 che stabilisce che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura volontaria delle carni di pollame viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province autonome sulla base di un programma concordato di controlli e di monitoraggio della corretta applicazione dei disciplinari;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione del 8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, nonché le modifiche introdotte con il Regolamento (UE) n. 471/2010 della Commissione del 31 maggio 2010;

Visto il Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il logo di produzione biologica dell'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 recante modalità di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico, in particolare l'art. 4, comma 2 in cui è definito che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e sue disposizioni applicative;

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Decreto ministeriale 1 dicembre 2005 relativo alle disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il Decreto ministeriale 30 agosto 2000 recante indicazione e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare l'articolo 15 in cui viene definito che la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico - sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome;

Visto il Decreto ministeriale 25 febbraio 2005 relativo alle linee guida per i controlli sull'etichettatura delle carni bovine;

Visto il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) nn. 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'art. 9 ove è previsto che le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 48 che stabilisce il sistema di controllo per le D.O.P e le I.G.P. vitivinicole;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico O.C.M.;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante la modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale si dispone che il Regolamento (CE) n. 479/2009 è stato inserito nel Regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1 agosto 2009;

Visto il Decreto ministeriale 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e il Decreto ministeriale 13

luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola;

Visto il Decreto ministeriale 17 luglio 2008 che apporta modifiche al Decreto ministeriale 13 luglio 2007 in tema di piano dei controlli e prospetto tariffario;

Visto il Decreto Legislativo 08 aprile 2010, n. 61 recante norme sulla "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 07 luglio 2009, n. 88", in particolare l'art. 13 comma 13 che dispone che la vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, in maniera coordinata, dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza;

Considerato che, tanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, quanto alla Regione Piemonte, sono attribuite funzioni di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata da esercitarsi mediante controlli ufficiali e che, ricorrendo tale ipotesi, a norma dell'art. 4, punto 3, del Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate;

Vista la lettera circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore (VICO1) protocollo n. 0023880 del 12.11.2010 contenente il programma delle attività 2011 da svolgere a cura dell'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro – alimentari;

Nelle more di una più ampia intesa a livello Nazionale, a titolo sperimentale:

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO ANNUALE 2011

- 1) Il presente accordo riguarda le seguenti produzioni di qualità regolamentata sottoposte a sistemi di controllo:
 - le produzioni ottenute da agricoltura biologica;
 - le carni bovine con etichettatura facoltativa;
 - le carni di pollame con etichettatura volontaria;
 - i prodotti con denominazione di origine protetta (D.O.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli;
 - i prodotti ad indicazione geografica protetta (I.G.P.) inclusi i prodotti vitivinicoli.
- 2) L'attività di vigilanza sulle produzioni di qualità regolamentata si attua nel territorio della Regione Piemonte mediante la stipula del presente accordo a valere per l'anno 2011.
- 3) Alla sottoscrizione dell'accordo provvedono il Dirigente del Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura in capo alla direzione Agricoltura in rappresentanza della Regione e il Direttore dell'Ufficio periferico di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari in rappresentanza del Dipartimento ministeriale. L'accordo per diventare efficace deve essere vistato dall'Ispettore Generale Capo dell'Ufficio periferico di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari.
- 4) Referenti. La Regione Piemonte individua quale referente per l'attuazione del presente protocollo il Dirigente del Settore Vigilanza e Controlli in Agricoltura con sede presso l'Assessorato Regionale Agricoltura, corso Stati Uniti n. 21 – Torino; il Dipartimento ministeriale individua quale referente per l'attuazione del presente protocollo il Direttore dell'Ufficio periferico di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari con sede in via Bertola n. 34 – Torino.

- 5) La vigilanza su tutte le Strutture di controllo insistenti nel territorio Piemontese, per quanto attiene al mantenimento dei requisiti che sono il presupposto del rilascio dell'Autorizzazione Ministeriale ad operare, viene effettuata dall'Ufficio ICQRF di Torino.
- 6) L'ICQRF per tutte le produzioni di qualità regolamentata effettuerà l'estrazione dei fascicoli secondo i criteri fissati dalla circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore (Ufficio VICOI) protocollo n. 0023880 del 12/11/2010. La Regione Piemonte effettuerà la vigilanza sulla filiera delle seguenti produzioni: 1) Crudo di Cuneo, 2) Nocciola Piemonte, 3) Tinca gobba del Pianalto di Poirino, 4) Formaggio Toma Piemontese, 5) Asti D.O.C.G., 6) Barbera d'Asti D.O.C.G., 7) Gavi D.O.C.G., 8) Piemonte D.O.C., 9) Erbaluce di Caluso D.O.C.G. (C.C.I.A.A. Biella). Le filiere oggetto dei controlli sono dettagliate nell'allegato al presente accordo.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli presso gli operatori di filiera oltre a quelli sorteggiati sulla base delle disposizioni del Piano regionale dei controlli.

- 7) La vigilanza sulle Strutture di controllo aventi sede nel territorio Regionale viene effettuata da ICQRF di Torino per tutte le restanti produzioni non contemplate nel punto precedente e per tutte quelle che dovessero essere riconosciute nel corso del 2011.
- 8) La vigilanza sugli Organismi di controllo dell'Agricoltura biologica sarà esercitata dalla Regione Piemonte sulle due strutture che dispongono di una sede nel territorio Regionale come risultante dall'allegato al presente accordo.
- 9) La Regione Piemonte, ai sensi delle disposizioni contenute nelle Istruzioni applicative della L.R. n. 13/1999 "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica", opererà controlli a campione anche su operatori della filiera biologica certificati da Organismi di controllo diversi da quelli di cui al punto 8, operanti nella Regione, estraendo i nominativi dalla base degli elenchi che gli Organismi stessi sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio 2011. L'attività di cui al presente punto non concorre al completamento del programma nazionale di vigilanza come descritto nell'allegato. Tuttavia, al fine di garantire un efficiente interscambio delle informazioni, la Regione Piemonte si impegna, nell'ambito delle attività demandate al Gruppo di coordinamento di cui al successivo punto 13, a comunicare puntualmente le attività svolte e, nel caso fossero evidenziate inadempienze e non – conformità, la Regione opererà conformemente a quanto indicato nel successivo punto 11.
- 10) La Regione assolve alle funzioni di cui si è fatta carico direttamente o avvalendosi di enti strumentali o altri enti pubblici; in ogni caso la Regione resta responsabile del raggiungimento degli obiettivi di vigilanza di cui si è fatta carico come risultanti dall'allegato al presente accordo.
- 11) Le eventuali inadempienze e le non – conformità rilevate nel corso dell'attività di vigilanza saranno reciprocamente comunicate, senza ritardo.
- 12) La Regione e l'Ufficio periferico di Torino dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari assolvono alle rispettive funzioni in piena autonomia, senza reciproci vincoli di subordinazione.
- 13) Allo scopo di garantire omogeneità nei comportamenti, è istituito un "Gruppo di coordinamento e programmazione dell'attività di vigilanza" (di seguito Gruppo di coordinamento), con funzioni di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e rendicontazione dell'attività svolta. Il Gruppo di coordinamento è costituito da funzionari dello stesso Ufficio e da funzionari della Regione Piemonte. Il Gruppo di coordinamento si riunirà presso l'Ufficio ICQRF di Torino il primo giorno lavorativo dei mesi di aprile, giugno, ottobre e dicembre. Il Gruppo di coordinamento, se necessario, potrà programmare eventuali attività di vigilanza da svolgere in modo congiunto e/o coordinato, nonché condividere le liste di controllo (check list) da utilizzare nel corso dell'attività di vigilanza.

- 14) Ove, a seguito delle attività di monitoraggio, emerga che la Regione Piemonte non è in grado di assolvere per intero alle funzioni di vigilanza di cui si è fatta carico, il Gruppo di coordinamento può provvedere alla rimodulazione delle attività al fine di conseguire gli obiettivi minimi di vigilanza fissati a livello nazionale. La Regione Piemonte può sempre richiedere a ICQRF pareri al fine di garantire un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza.
- 15) Relazione sull'attività. Entro il mese di dicembre i referenti provvedono alla redazione di una relazione sull'attività svolta dai rispettivi Enti. La relazione, che contempla gli esiti della vigilanza su ciascuna Struttura di controllo, è pubblica.

Luogo e data _____

Luogo e data _____

IL DIRETTORE ICQRF – UFF. di TORINO
(Dr. Gianfranco AMERIO)

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Dr. Vittorio BOSSER PEVERELLI)

Luogo e data _____

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dr. Giuseppe SERINO)

PIANO REGIONALE DEI CONTROLLI IN AGRICOLTURA
ACCORDO I.C.Q.R.F. TORINO E REGIONE PIEMONTE - ANNO 2011 ALLEGATO

FILIERE	ORGANISMO DI CONTROLLO	FASCICOLI DA SORTEGGIARE (programma nazionale ICQRF)	Controlli in carico a Regione		NOTE
			Filiera	O.d.C.	
PRODOTTI D.O.P.e I.G.P.					
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	Ente Nazionale Risi - Vercelli	2	0	NO	
Formaggio Bra	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	0	NO	
Castagna di Cuneo	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	0	NO	
Formaggio Castelmagno	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	0	NO	
Crudo di Cuneo	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	2	SI	
Formaggio Murazzano	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	0	NO	
Nocciola Piemonte	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	2	SI	
Formaggio Raschera	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	0	NO	
Formaggio Robiola di Roccaverano	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	0	NO	
Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	2	SI	
Formaggio Toma Piemontese	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	2	2	SI	
Formaggio Gorgonzola	CSQA Certificazioni SRL Thiene (VI)	1	0	NO	
Formaggio Grana Padano	CSQA Certificazioni SRL Thiene (VI)	1	0	NO	
Mortadella Bologna	I.N.E.Q. San Daniele del Friuli (UD)	1	0	NO	
Salame Cremona	I.N.E.Q. San Daniele del Friuli (UD)	1	0	NO	
Salamini italiani alla cacciatora	I.N.E.Q. San Daniele del Friuli (UD)	1	0	NO	
VINI D.O.P.					
Albugnano	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Alta Langa	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Asti	Valoritalia Asti	4	4	SI	
Barbaresco	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Barbera d'Alba	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Barbera d'Asti	Valoritalia Asti	4	4	SI	
Barbera del Monferrato	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Barbera del Monferrato Superiore	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Barolo	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Brachetto d'Acqui	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Colline Saluzzesi	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Cortese dell'Alto Monferrato	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Dolcetto d'Acqui	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Dolcetto d'Alba	Valoritalia Asti	4	0	NO	

Dolcetto d'Asti	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Dolcetto di Diano d'Alba	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Dolcetto di Dogliani	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Dolcetto di Dogliani Superiore	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Freisa d'Asti	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Gavi	Valoritalia Asti	4	4	SI	
Grignolino d'Asti	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Langhe	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Loazzolo	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Malvasia di Casorzo d'Asti	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Malvasia di Castenuovo Don Bosco	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Monferrato	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Nebbiolo d'Alba	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Piemonte	Valoritalia Asti	4	4	SI	
Roero	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Ruchè di Castagnole Monferrato	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Verduno Pelaverga	Valoritalia Asti	4	0	NO	
Colli Tortonesi	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Dolcetto di Ovada	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Dolcetto di Ovada Superiore	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Gabiano	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Grignolino del Monferrato Casalese	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Rubino di Cantavenna	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Strevi	CCIAA Alessandria	4	0	NO	
Cisterna d'Asti	CCIAA Asti	4	0	NO	
Terre Alfieri	CCIAA Asti	4	0	NO	
Bramaterra	CCIAA Biella	4	0	NO	
Canavese	CCIAA Biella	4	0	NO	
Coste della Sesia	CCIAA Biella	4	0	NO	
Erbaluce di Caluso	CCIAA Biella	4	4	SI	
Lessona	CCIAA Biella	4	0	NO	
Cisterna d'Asti	CCIAA Cuneo	4	0	NO	
Pinerolese	CCIAA Cuneo	4	0	NO	
Terre Alfieri	CCIAA Cuneo	4	0	NO	
Boca	CCIAA Novara	4	0	NO	
Colline Novaresi	CCIAA Novara	4	0	NO	
Fara	CCIAA Novara	4	0	NO	
Ghemme	CCIAA Novara	4	0	NO	
Sizzano	CCIAA Novara	4	0	NO	

Carema	CCIAA Torino	4	0	NO	
Freisa di Chieri	CCIAA Torino	4	0	NO	
Pinerolese	CCIAA Torino	4	0	NO	
Valsusa	CCIAA Torino	4	0	NO	
Bramaterra	CCIAA Vercelli	4	0	NO	
Canavese	CCIAA Vercelli	4	0	NO	
Coste della Sesia	CCIAA Vercelli	4	0	NO	
Erbaluce di Caluso	CCIAA Vercelli	4	0	NO	
Gattinara	CCIAA Vercelli	4	0	NO	

ETICHETTATURA CARNI

Pollame e bovini	ISTIT. NORD OVEST QUALITA' Moretta (CN)	15	0	NO	
------------------	---	----	---	----	--

AGRICOLTURA BIOLOGICA ORGANISMI

I.M.C. Ist. Mediterraneo di Cert. SRL	Senigallia (AN)	a livello nazionale 36	0	NO	accordo con Reg. Marche
SIDEL SPA	Bologna	a livello nazionale 24	0	NO	
BIOAGRICERT SRL	Casalecchio di Reno (BO)	a livello nazionale 36	0	NO	
ICEA Ist. Certif. Etica e Amb. BOLOGNA	Bologna	a livello nazionale 36	3	SI	sede regionale
SUOLO E SALUTE SRL	Bologna	a livello nazionale 36	0	NO	
CCPB SRL	Bologna	a livello nazionale 36	0	NO	
BIOZOO SRL	Sassari	a livello nazionale 12	0	NO	
BIOS SRL	Marostica (VI)	a livello nazionale 36	0	NO	
ABCERT SRL	Terlano (BZ)	a livello nazionale 24	0	NO	accordo con Prov. Bolzano
Q.C. SRL	Monteriggioni (SI)	a livello nazionale 36	0	NO	
ECOGRUPPO SRL Palermo	Palermo	a livello nazionale 36	3	SI	sede regionale
CODEX SRL	Scordia (CT)	a livello nazionale 24	0	NO	

NOTE: nessun O.d.C. dell'Agricoltura Biologica ha sede nazionale in Piemonte.

Gli O.d.C. ICEA e Ecogruppo dispongono di sedi regionali ove è possibile effettuare l'estrazione dei fascicoli.

La Regione può avvalersi dell'assistenza della Regione Marche e della Provincia autonoma di Bolzano per effetto di un accordo di reciproca assistenza.